



COMUNE DI BELFORTE DEL CHIEN TI
Provincia di Macerata

Ordinanza n. 1829

Prot. 1949

IL SINDACO

PREMESSO CHE:

- ai margini delle strade comunali e vicinali ad uso pubblico risulta crescente il fenomeno di piante e/o siepi che protendono rami, foglie e fronde verso la sede stradale, creando conseguentemente ostacolo alla circolazione stradale ed occultando la visibilità agli utenti della strada e la visibilità della segnaletica stradale;
- numerosi appezzamenti di terreno nel territorio comunale, in particolare fondi confinanti con le strade pubbliche e vicinali ad uso pubblico necessitano di interventi di manutenzione (potature ecc.);
- i recenti fenomeni meteo che sono caratterizzati da cambi repentini e da eventi sempre più estremi (piogge, temporali e vento forte) potrebbero causare la caduta di rami e piante sulla sede stradale provocando gravi disagi e situazioni di pericolosità in ordine alla circolazione sia pedonale che veicolare, nonché creano un eventuale rischio per la pubblica e privata incolumità;

CONSIDERATO che, ai sensi del punto 46) dell'art. 3 del d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 – nuovo codice della strada, per “Sede stradale” si intende la superficie entro i confini stradali, compresa la carreggiata, i marciapiedi, le piste ciclabili e le fasce di pertinenza;

DATO ATTO che il proprietario e/o conduttore degli immobili o dei terreni confinanti con le strade comunali e vicinali di uso pubblico ha il doveroso compito di mettere in atto tutte le attività necessarie affinché la vegetazione che cresce sui propri terreni non costituisca pericolo per la pubblica e privata incolumità, nonché per il transito e la fruizione da parte degli utenti della strada;

VISTI gli artt. 29, 30, 31, 32 e 33 del Codice della Strada, D. Lgs. 30 Aprile 1992 n. 285 e seguenti misure integrative, che dettano disposizioni e obblighi in merito al mantenimento di piantagioni e siepi, fabbricati, muri e opere di sostegno, ripe, condotta delle acque, canali artificiali e manufatti sui medesimi, dei fondi laterali delle strade;

VISTI gli artt. 892, 893 e 894 e seguenti del Codice Civile, in materia di distanza di piantumazione degli alberi dai confini;

RITENUTO sussistere le condizioni necessarie per l'emissione di una ordinanza sindacale contingibile ed urgente nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, al solo fine di prevenire il grave pericolo all'incolumità pubblica;

VISTO il D.M. (Interno) 5 agosto 2008 e riconosciuto che nel caso in oggetto atto a generare danno all'integrità fisica di coloro che transitano sulle strade come sopra indicate, ed anche nei tratti compresi all'interno degli ambiti urbani e centri abitati del presente Comune, è ravvisabile il grave pericolo per l'incolumità pubblica previsto nella fattispecie normativa;

VISTO l'art. 54 comma 4 del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000 e s.m.i.



COMUNE DI BELFORTE DEL CHIEN TI
Provincia di Macerata

ORDINA

1. Nel rispetto delle disposizioni indicate dalla Legge Regionale 23 febbraio 2005, n. 6 - "Legge forestale regionale" ai proprietari, affittuari, conduttori e detentori, a qualsiasi titolo, di immobili e di terreni confinanti con le strade comunali e vicinali di uso pubblico, di eseguire:
2. le potature delle siepi, il taglio di rami delle essenze arboree ed arbusti, verificandone la natura dell'essenza e quindi eventuali obblighi di comunicazione o di autorizzazione al taglio, ai sensi della legge regionale n.6 del 23 febbraio 2005 e s.m.i., che si protendono oltre il limite della proprietà privata verso le strade, marciapiedi o pertinenze della strada avendo cura di conservarne l'integrità, stabilità e bellezza paesaggistica degli stessi, e, ove inevitabile, provvedere all'abbattimento dell'intera pianta;
3. la rimozione immediata di alberi, ramaglie, foglie e/o frutti caduti sul piano viabile e relative pertinenze (banchine e cunette) per effetto delle intemperie, della stagionalità e per qualsiasi altra causa;
4. di provvedere agli interventi sopraccitati ogni qualvolta si verificano le problematiche definite in premessa;
5. di adoperarsi affinché le operazioni di manutenzione delle aree a verde da parte dei privati non compromettano, durante la loro esecuzione, la sicurezza pubblica e la circolazione di veicoli e/o persone;
6. di provvedere all'immediato sgombero di eventuali scarti vegetali qualora i lavori in questione comportino l'invasione delle strade comunali e vicinali ad uso pubblico;
7. di eseguire le eventuali nuove piantumazioni nel pieno rispetto delle distanze impartite dagli artt. 891 e seguenti del Codice Civile Nuovo Codice della Strada s.m.i.

AVVERTE

Che, salvo che il fatto non costituisca reato e/o integri altre violazioni amministrative (art. 29 "Piantagioni e siepi" del Codice della Strada, D. Lgs. 30 Aprile 1992 n. 285,) le violazioni alla presente Ordinanza, ai sensi dell'art. 7 bis del TUEL – decreto legislativo n. 267/2000, sono punite con la sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 25,00 ad Euro 500,00 secondo le modalità previste dalla legge n. 689/81.

Ai sensi dell'art. 5 del D.Lgs n. 104 del 16/09/2010, si avverte che contro la presente Ordinanza, chiunque ne abbia interesse potrà ricorrere per motivi di legittimità entro 60 giorni dalla pubblicazione al Tribunale Amministrativo Regionale di Ancona, oppure potrà attivare il ricorso straordinario al Capo dello Stato, entro il termine di 120 giorni dalla scadenza del termine di pubblicazione della presente.

DISPONE

che copia della presente ordinanza sia trasmessa a:

- Comando Polizia Locale Belforte del Chienti
- Comando Stazione Carabinieri di Belforte del Chienti
- Prefettura di Macerata - U.T.G.
- Albo pretorio on-line;

Belforte del Chienti, li 04 aprile 2019

IL SINDACO

(Dot. Paoloni Roberto)

